

Prot. N°: _____

Caserta, _____

Spett.le

Copia a titolo informativo

Email:

Numero fax:

PEC:

CONTRATTO RELATIVO ALL'INTERVENTO IN GARANZIA DEL CONFIDI

ID FINANZIAMENTO :

TRA

Il Confidi GA.FI. S.c.p.a., con sede legale in NAPOLI, Galleria Umberto I, 8 (denominato in seguito anche Confidi), Cod. Fiscale 80005110616 - Partita IVA 03152380618 - Numero di iscrizione all'Albo Unico di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n° 385/93 (TUB): 19559, in persona del procuratore speciale Direttore Generale Sig. MICHELE IZZO

E

La società _____ con sede in _____ Partita Iva _____
 Codice Fiscale _____ indirizzo e-mail _____ indirizzo PEC _____
 persona del titolare/legale rappresentante, nato/a a _____ il _____ residente in _____
 Codice Fiscale _____ Socio/Ciente del Confidi GA.FI. s.c.p.a. (denominata in seguito anche Socio/Ciente)

PREMESSO CHE

- Il Socio/Ciente ha presentato all'Istituto di credito _____ domanda per ottenere un finanziamento di Euro _____ sotto forma di _____ con durata di _____
- Il Socio/Ciente ha presentato domanda al Confidi per ottenere dallo stesso il rilascio di una garanzia a favore dell'Istituto di credito di cui al precedente punto 1) al fine di garantire il rimborso del finanziamento richiesto allo stesso Istituto e quindi di favorire la concessione del medesimo finanziamento e che l'Istituto di credito ha attribuito al Socio/Ciente un grado di rischio come comunicato dal medesimo Istituto.
- Il Confidi ha deliberato di rilasciare garanzia a favore dell'Istituto di credito di cui al precedente punto 1) relativo al finanziamento richiesto dal Socio/Ciente nella misura del _____ del finanziamento stesso. Tale garanzia ha validità fino al _____.
- Il Confidi ha sintetizzato in uno specifico documento di sintesi, il quale costituisce parte integrante del presente contratto di garanzia, le condizioni economiche applicate per il rilascio della garanzia.
- Il predetto documento di sintesi riporta gli oneri da sostenere dal Socio/Ciente, considerato il suo grado di rischio, per il rilascio della predetta garanzia come di seguito indicati:
 - Spese Istruttoria: € _____
 - Commissioni di garanzia: € _____
 - commissioni per la prestazione delle garanzie pari mensilmente al _____ dell'importo nominale del finanziamento di cui precedente punto 1)
- Gli interessi di mora sul credito per cassa vantato dal Confidi nei confronti del Socio/Ciente, a seguito del rimborso all'Istituto di credito del residuo finanziamento di cui al precedente punto 2) da parte del Confidi stesso per l'inadempienza del Socio/Ciente, vengono determinati con riferimento all'ammontare del finanziamento rimborsato al richiamato Istituto di credito dal Confidi, nonché ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal Socio/Ciente da parte del Confidi ed in base ad un tasso di interesse fatto pari al tasso legale tempo per tempo vigente così come riportato nella seguente formula di calcolo:

Interessi di mora = $\frac{\text{Capitale} \times \text{giorni} \times \text{tasso legale}}{36.500}$

- A ciò vanno aggiunte le spese di recupero del credito per cassa e cioè le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero del credito per cassa derivante dall'escussione, da parte del richiamato Istituto di credito nel caso di inadempimento del Socio/Ciente, della garanzia rilasciata dal Confidi stesso
- In fine, in caso di variazioni di durata post-erogazione (ad esempio per sospensioni/allungamenti Accordo per il Credito 2013 ABI-MEF o extra ABI-MEF), il Socio/Ciente verserà al Confidi un importo aggiuntivo calcolato in base alle percentuali sopra indicate applicate all'importo residuo del finanziamento, per la durata della variazione

Il saldo delle spese di istruttoria (su tutte le operazioni) e le commissioni per la prestazione delle garanzie sui finanziamenti sono corrisposti una tantum al momento dell'erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto di credito di cui al precedente punto 1) con riferimento al quale è stata rilasciata garanzia da parte del Confidi.

Nel caso di estinzione anticipata della garanzia a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o per altre ragioni i predetti oneri non verranno restituiti al Socio/Ciente.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Garanzia Fidi Società Cooperativa per Azioni

Articolo 1

La premessa di cui innanzi è parte integrante e sostanziale del presente contratto e ha valore di patto.

Articolo 2

Il Confidi rilascia all'Istituto di Credito la garanzia nelle forme convenute con l'Istituto medesimo.

La garanzia è finalizzata alla copertura del debito che il Socio/Cliente ha nei confronti della Banca. Successivamente alla stipula del presente contratto, il rilascio della garanzia, potrà in ogni caso essere sospeso, ovvero la garanzia potrà essere revocata fino al momento dell'erogazione/attivazione, qualora si manifestino pregiudizievoli e/o fatti gravi che alterino sostanzialmente la valutazione del merito di credito del Socio/Cliente. Inoltre, la garanzia potrà essere revocata in caso di violazione di obblighi previsti dallo Statuto in capo al Socio/Cliente. La garanzia avrà efficacia solo se l'Istituto di Credito erogherà/attiverà il finanziamento entro i 60 giorni successivi alla delibera di garanzia.

Articolo 3

Il Confidi, una volta sottoscritto il presente contratto, provvederà a rilasciare all'Istituto di credito di cui al precedente punto 1) della premessa la garanzia stessa nelle forme convenute con il medesimo Istituto di credito, che avrà efficacia solo se lo stesso Istituto di credito erogherà il finanziamento richiesto dal Socio/Cliente. Il Confidi provvederà ad informare il Socio/Cliente del rilascio della predetta garanzia.

Articolo 4

Il Socio/Cliente provvederà a dare disposizione fin d'ora all'Istituto di credito di cui al precedente punto 1) della premessa affinché lo stesso provveda a dedurre al momento dell'erogazione del finanziamento, l'importo da riconoscere al Confidi relativamente agli oneri indicati al punto 5 della premessa. La garanzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, avrà efficacia dal momento in cui il Socio/Cliente provvede a versare al Confidi, tramite l'Istituto di Credito, quanto dovuto per Commissione di Ristorno, rimborso spese ed oneri previsti.

Articolo 5

Nel caso in cui l'Istituto di credito non dovesse, per qualsiasi ragione, erogare il finanziamento richiesto dal Socio/Cliente, nonostante il rilascio della garanzia del Confidi, il Socio/Cliente non sarà tenuto a riconoscere al Confidi le commissioni per la prestazione della garanzia.

Articolo 6

Per tutta la durata della garanzia prestata dal Confidi il Socio/Cliente, sempre che sia adempiente agli obblighi statuari, ha diritto ad ottenere:

- comunicazioni sull'andamento della garanzia prestata dal Confidi almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto ed il documento di sintesi;
- a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura dell'operazione di garanzia, copia della documentazione sugli interventi in garanzia effettuati dal Confidi degli ultimi dieci anni a favore del Socio/Cliente stesso.

Articolo 7

Il Socio/Cliente ha diritto di recedere dal contratto, sempre che sia adempiente agli obblighi statuari, previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dall'Istituto di credito di cui al precedente punto 1) della premessa. In caso di recesso o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata del finanziamento garantito (sempre previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dal suddetto Istituto di credito) non è previsto alcun rimborso degli importi versati dal Socio/Cliente al Confidi per spese di Istruttoria ed a titolo di commissione di cui al precedente punto 5) della premessa. Il controvalore delle azioni sottoscritte, sarà restituito nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto Sociale.

Articolo 8

L'intervento del Confidi in garanzia del Socio/Cliente si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio da parte dell'Istituto di credito di cui al punto 1) della premessa. Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte del predetto Istituto garantito, nel caso di inadempimento del Socio/Cliente, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso il Socio/Cliente inadempiente, all'atto del rimborso da parte del Confidi stesso all'Istituto di credito del valore residuo del credito garantito.

Articolo 9

Il credito per cassa del Confidi verso il Socio/Cliente, che sorge a seguito dell'escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte dell'Istituto di credito di cui al punto 1) della premessa nel caso di inadempimento del Socio/Cliente, si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dal Socio/Cliente, unitamente ai relativi interessi di mora e a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero del credito stesso.

Articolo 10

Il Socio/Cliente può presentare reclamo al Confidi per lettera raccomandata A/R all'indirizzo: Garanzia Fidi S.c.p.a., sede di Caserta, Piazza Giacomo Matteotti, 45 - 81100; o all'indirizzo di posta elettronica: reclami@garanziafidi.com - o all'indirizzo di posta certificata PEC: info@pec.garanziafidi.com L'Ufficio Reclami del Confidi deve rispondere entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso. Qualora si accolgano le ragioni del Socio/Cliente, il Confidi comunica i tempi tecnici per la risoluzione dell'anomalia. Laddove, il Socio/Cliente sia rimasto insoddisfatto dall'esito del ricorso, prima di rivolgersi al giudice, può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi. Il Confidi mette a disposizione del Socio/Cliente - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all'accesso all'ABF.

Articolo 11

Il presente contratto non ha efficacia fra il Confidi ed il Socio/Cliente nel caso in cui l'Istituto di credito di cui al punto 1) della premessa non provveda ad erogare/mettersi a disposizione il finanziamento richiesto dal Socio/Cliente di cui al medesimo punto 1) della premessa. La mancata erogazione/messa a disposizione del finanziamento deve essere comunicata dal Socio/Cliente al Confidi.

Garanzia Fidi Società Cooperativa per Azioni

Articolo 12

Il presente contratto non ha efficacia fra il Confidi ed il Socio/Cliente nel caso in cui il Socio/Cliente rinunci al finanziamento concesso dall'Istituto di credito di cui al punto 1) della premessa. La rinuncia al finanziamento deve essere comunicata dal Socio/Cliente al Confidi. In tal caso sarà comunque dovuto un importo forfettario, per le spese sostenute, quantificato nella misura dello 0,5% del finanziamento deliberato.

Articolo 13

Le comunicazioni di cui all'art. 6 devono essere trasmesse dal Confidi al Socio/Cliente al seguente indirizzo PEC. Il Socio/Cliente si impegna a comunicare al Confidi il cambiamento del predetto indirizzo. Le comunicazioni di cui agli artt. 11) e 12) devono essere trasmesse dal Socio/Cliente al Confidi al seguente indirizzo PEC info@pec.garanziafidi.com

Articolo 14

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Socio/Cliente e il Confidi, in relazione alla presente richiesta, è competente il Foro di S. Maria C.V.

Articolo 15

Riguardo al presente Contratto di garanzia, non essendo previsti movimenti contabili successivi al primo né peraltro essendo previsto un saldo contabile, il Socio/Cliente rinuncia al diritto di ricevere le comunicazioni periodiche previste dall'art. 119 del D.Lgs 385/1993 (TUB) e dalla disciplina sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia. Le informazioni e le comunicazioni periodiche relative all'ammontare dell'esposizione del Socio/Cliente nei confronti della Banca vengono eseguite da quest'ultimo, sulla base del relativo rapporto contrattuale.

Luogo e data

Direttore Generale GA.FI. S.c.p.a.

Il Titolare / Legale Rappresentante (timbro e firma)

Il Socio/Cliente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, del codice civile le seguenti clausole contrattuali:

Punto 5) della Premessa

Art. 4) Riconoscimento al Confidi degli oneri connessi al rilascio della garanzia

Art. 7) Recesso del Socio/Cliente

Art. 12) Rinuncia del Socio/Cliente al finanziamento

Art. 14) Legge applicabile e Foro competente

Art. 15) Rinuncia del Socio/Cliente alle comunicazioni periodiche

Luogo e data

Il Titolare / Legale Rappresentante (timbro e firma)

Il Socio/Cliente attesta aver esaminato le norme e le condizioni economiche riportate nel presente contratto con il relativo Documento di sintesi e, condividendole integralmente, le accetta. Dichiara ai sensi dell'art. 46, 47 e 48 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto che le informazioni fornite e sottoscritte nel presente contratto e allegati sono veritiere e congrue. Inoltre dichiara aver ricevuto copia del presente Contratto di Garanzia con il relativo Documento di Sintesi.

Luogo e data

Il Titolare / Legale Rappresentante (timbro e firma)

Garanzia Fidi Società Cooperativa per Azioni

Il Socio/Cliente dichiara di:

☐ non essersi avvalso del diritto di ricevere dal Confidi, nella fase precontrattuale, i documenti su indicati
oppure di aver chiesto e ottenuto

☐ una copia completa del contratto con il relativo Documento di sintesi

☐ lo schema di contratto privo delle condizioni economiche

Luogo e data

Il Titolare / Legale Rappresentante (timbro e firma)

Copia a titolo informativo

Garanzia Fidi Società Cooperativa per Azioni

www.garanziafidi.com
info@garanziafidi.com
info@pec.garanziafidi.com

Sede Legale: Napoli - Galleria Umberto I, 8 - 80132 **Tel.** 081.7647967 - **Fax** 081.412024
Direzione Generale e Sede Amministrativa: Caserta - Piazza Giacomo Matteotti, 45 - 81100 **Tel.** 0823.353500 **Fax** 0823.444508
Uffici: Avellino - Benevento - Caserta - Napoli - Salerno - Bari - Foggia - Lecce - Lamezia Terme

Pagina 4 di 4